



# Comune di Padova

## Settore Servizi Sociali

### Determinazione n. 2006/29/0275 del 04/08/2006

**Oggetto:** REGOLAMENTO CE N. 2204/2002 E D.LGS. DI RECEPIMENTO N. 276/2003 IN MATERIA DI INSERIMENTI LAVORATIVI DI PERSONE/LAVORATORI SVANTAGGIATI. INDIVIDUAZIONE CATEGORIE.

#### **IL FUNZIONARIO CON P.O. Servizi Sociali**

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 4 della Legge 381/91, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli artt. 47, 47 bis, 47-ter e 48 della Legge 26 luglio 1975 n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663;

VISTA la successiva legge regionale 5 luglio 1994 n. 24 recante norme in materia di cooperazione sociale e che all'art 3 stabilisce che la condizione di persona svantaggiata risulta da certificazione del sindaco che acquisisce la documentazione dagli uffici competenti;

VISTO il Regolamento CE n. 2204/2002 della Commissione del 12.12.2002 che all'art. 2, lett. f) ha previsto una nozione di lavoratore svantaggiato decisamente ampia ed esaustiva rispetto all'art. 4 della Legge 381/91 e che tale nozione è stata recepita nell'ordinamento italiano con le previsioni di cui all'art. 2, lett k) del D. Lgs. 10.09.2003, n. 276 che ha stabilito tra l'altro le modalità di inserimento dei lavoratori svantaggiati all'interno delle cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. b) della sopra citata Legge 381/91;

VISTA la successiva Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione – Divisione I – del 23.10.2004, prot. n. 41, recante oggetto "Applicazione delle misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato di cui all'art. 13 del D. Lgs. 276 del 2003" che al punto I indica tra i soggetti destinatari delle misure di politica attiva del lavoro i cosiddetti "lavoratori svantaggiati", ad ulteriore conferma di quanto stabilito dal predetto Regolamento CE;

VISTO il parere espresso dalla Regione Veneto con nota prot. n. 320286 del 24.05.2006 da cui emerge l'orientamento ad estendere, sulla base del sopra citato Regolamento CE 2204/2002, il concetto di soggetto svantaggiato anche ai "lavoratori svantaggiati" in esso individuati, con conseguente equiparazione tra questi operatori e quelli individuati dalla Legge 381/91;

RITENUTO pertanto di seguire l'orientamento espresso dalla Regione Veneto e di procedere all'applicazione delle norme in questione estendendo la certificazione dello stato di svantaggio di competenza comunale ad una casistica ben più ampia rispetto a quella originariamente prevista dalla Legge 381/91, come meglio specificato nel dispositivo;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

#### DETERMINA

1. di approvare la suesposta premessa e di considerare pertanto tra i soggetti svantaggiati inseribili nelle Cooperative di tipo B oltre che i soggetti indicati dall'art. 3 della Legge 381/91

**Documento acquisito tramite la rete civica Padovanet**

**Data di aggiornamento: 04/08/2006**

**2006/29/0275**

anche i lavoratori svantaggiati ex Regolamento CE 2204/2002 come recepito dal D. Lgs. 276/2003 e precisamente:

- a. i giovani con meno di 25 anni o che abbiano completato il ciclo formativo da più di due anni, ma non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
  - b. i lavoratori extracomunitari che si spostino all'interno degli Stati membri della Comunità europea alla ricerca di una occupazione;
  - c. i lavoratori appartenenti alla minoranza etnica di uno Stato membro, che debbano migliorare le loro conoscenze linguistiche, la loro formazione professionale o la loro esperienza lavorativa per incrementare la possibilità di ottenere una occupazione stabile;
  - d. i lavoratori che desiderino intraprendere o riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, in particolare quei soggetti che abbiano dovuto abbandonare l'attività lavorativa per difficoltà nel conciliare la vita lavorativa e la vita familiare;
  - e. i lavoratori adulti che vivano soli con uno o più figli a carico;
  - f. i lavoratori che siano privi di un titolo di studio, di livello secondario o equivalente, o che abbiano compiuto 50 anni e siano privi di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
  - g. i lavoratori riconosciuti affetti, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;
  - h. i lavoratori che, dopo essere stati sottoposti a una pena detentiva, non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;**
  - i. le lavoratrici residenti in una area geografica del livello NUTS II (a cui appartengono, secondo la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2000, le Regioni Calabria, Sicilia, Sardegna, Basilicata, Campania e Puglia, Piemonte, Friuli, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio) nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti;
  - j. i disoccupati di lunga durata senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni d'età,
2. di stabilire che la condizione di lavoratore svantaggiato deve comunque risultare da apposita documentazione attestante la condizione di svantaggio ai fini della valutazione dei requisiti da parte dell'ufficio amministrativo competente che emetterà la certificazione richiesta;
  3. di stabilire altresì che per il rilascio della certificazione di svantaggio è requisito indispensabile l'iscrizione anagrafica presso il Comune di Padova;
  4. di precisare che tra i soggetti svantaggiati inseribili nelle cooperative sociali di tipo B) potranno essere pertanto conteggiati anche i lavoratori svantaggiati ex Regolamento CE 2204/2002 ai fini del raggiungimento della percentuale del 30% in rapporto agli altri lavoratori impiegati, quale quota indispensabile di presenza per la configurazione stessa della cooperativa sociale come di tipologia B;
  5. di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili.

04/08/2006

Il Funzionario con P.O.  
Leonardo Brocca